
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 490
del 19 aprile 2011

**Calendario per l'anno scolastico 2011/2012 - D.lgs
112/1998, art. 138; Lr 11/2001, art. 138.
[Istruzione scolastica]**

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si determina il calendario dell'attività didattica delle Scuole dell'infanzia e del I e del II ciclo d'istruzione, Statali e Paritarie, del Veneto (D.lgs 112/1998, art. 138; Lr 11/2001, art. 138; D.lgs 297/1994, art. 74).

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di determinare il seguente calendario per l'anno scolastico 2011/2012, articolato in Scuole del primo e secondo ciclo d'istruzione ed in Scuole dell'infanzia, vincolante per tutte le Scuole Statali e Paritarie:

a. Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione

a.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2011 (lunedì)
a.2 festività obbligatorie:

- tutte le domeniche
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione
- il 25 dicembre, Natale (domenica)
- il 26 dicembre
- il 1° gennaio, Capodanno (domenica)
- il 6 gennaio, Epifania
- il giorno di lunedì dopo Pasqua
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione
- il 1° maggio, festa del Lavoro
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
- la festa del Santo Patrono

a.3 vacanze scolastiche:

- da domenica 30 ottobre a martedì 1° novembre 2011 (ponte di Ognissanti);
- da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2011 (ponte dell'Immacolata Concezione);
- da sabato 24 dicembre 2011 a domenica 8 gennaio 2012 compresi (vacanze natalizie);

- da domenica 19 a mercoledì 22 febbraio 2012 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri); previo accordo con gli enti erogatori dei servizi e con le altre Scuole del territorio, si potrà operare la sospensione dell'attività didattica in altre date qualora specifiche tradizioni locali collochino il Carnevale in giornate diverse da queste; qualora ricadano tali circostanze, sarà valutata dalle Scuole la possibilità di confermare la sospensione dell'attività nella giornata di mercoledì delle Ceneri oppure di sospendere l'attività in altra giornata, sempre alle condizioni ora richiamate e senza modificare l'inizio e la fine dell'anno;
- da giovedì 5 a lunedì 9 aprile 2012 compresi (vacanze pasquali);
- da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio 2012 (ponte del 1° Maggio);

a.4 fine attività didattica: 9 giugno 2012 (sabato)

b. Scuole dell'infanzia

b.1 inizio attività didattica: 12 settembre 2011 (lunedì)

b.2 festività obbligatorie: secondo quanto sopra indicato al punto a.2

b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto sopra indicato al punto a.3

b.4: fine attività didattica: 30 giugno 2012 (sabato)

2. di stabilire che l'attività didattica per le Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione, statali e paritarie, dovrà essere svolta per l'anno scolastico 2011/2012 in 205 giorni - oppure 204 nel caso il Santo Patrono cada in periodo di attività didattica - e comunque, nel caso ricorressero le situazioni

3. dettagliatamente rappresentate in premessa, nel rispetto dei 200 giorni di frequenza minima e/o del monte ore annuale stabilito dalla normativa vigente e dai piani dell'offerta formativa (Pof) di riferimento;

4. di stabilire che vi è pertanto obbligo, salvo le eccezionali circostanze di cui in premessa, di svolgere attività didattica ordinaria nei 5 o nei 4 giorni eccedenti i 200 minimi;

5. di determinare che ai fini dell'omogeneizzazione delle scelte relative all'eccezionale utilizzo dei 5 o 4 giorni eccedenti i 200 minimi, ogni valutazione deve essere effettuata in necessario raccordo con gli Enti locali e, salvo che non sia strettamente legata a specificità dell'Istituzione scolastica o della Scuola, con le altre Istituzioni scolastiche del territorio di riferimento sotto il coordinamento della Provincia di riferimento;

6. di fare obbligo alle Province di dar segnalazione alla Direzione Istruzione della Giunta regionale, competente per materia, circa l'eccezionale utilizzo di tali giornate e, nel caso di specifiche e limitate situazioni di sospensione, di far obbligo alle stesse Scuole di dare comunicazione alla Direzione regionale competente;

7. di ritenere che le Scuole dell'infanzia possano apportare adattamenti al calendario di cui al punto 1., lettera b.1, b.3 e b.4, nei limiti e alle condizioni indicati in premessa;

8. di fare obbligo ai Comuni, che coordineranno le scelte delle Scuole dell'infanzia, di dar segnalazione alla Direzione Istruzione della Giunta regionale, competente per materia, circa tali adattamenti e, nel caso di specifiche e limitate situazioni sempre di sospensione, di far obbligo alle stesse Scuole di dare comunicazione alla citata Direzione;

9. di stabilire che le Scuole dell'infanzia, che ritengano di attuare, in via eccezionale, un calendario ulteriormente diverso da quanto indicato nel precedente punto 6., devono segnalare tale intendimento con adeguato anticipo e adeguate motivazioni alla Direzione Istruzione della Giunta regionale al fine di poter approfondire e valutare le circostanze e dunque dare tempestivo riscontro e, nel caso, autorizzazione all'adattamento del calendario scolastico, ciò anche a seguito di un eventuale parere richiesto dalla citata Direzione regionale Istruzione al Comune di riferimento e all'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto;

10. di provvedere a dare conoscenza della presente a tutti gli interessati per il tramite del sito regionale, all'indirizzo www.regione.veneto.it/istruzione;

11. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al Dirigente della Direzione Istruzione il quale, così autorizzato, vi provvederà con propri conformi atti;

12. di dar atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.